

# Il Doganalista

n. 5 Settembre-Ottobre 2025







grafica • tipografia  
piana e in continuo  
gadgets pubblicitari  
regalistica • cancelleria

SCARICA DAL NOSTRO

SITO

[www.socgm.com](http://www.socgm.com)

NELLA SEZIONI

"Cataloghi"

IL DEPLIANT SPEDIZIONIERI

CON TUTTI I NOSTRI

ARTICOLI PER

IL TUO SETTORE

MD 160 - Modello INF 2

MD 186 - Modello INF 3

MD 171 - Modello INF 4

MD 185 - Modello INF 5

**MD 168 - Dichiarazione  
di trasporto (o transito)  
intracomunitario di  
armi, munizioni,  
materiale bellico ed  
altri materiali  
militari.**



**Calendari olandesi,  
da banco, tritici e illustrati  
personalizzati a colori**

**Modelli ATR e EUR 1  
anche in formato A4  
per stampanti laser**

SOCIETÀ GM S.R.L.  
35132 Padova  
Via T. Vecellio, 38 C  
Telefono 049 600133  
Telefax 049 600133  
info@socgm.com  
www.socgm.com

## editoriale 2

Ieri...Oggi

di Manlio Marino

## primo piano 3/6

Abilitazione alla rappresentanza diretta: nuovi requisiti

di Valeria Baldi  
Lucilla Raffetto

## speciale europa 7/12

Priorità dell'Unione Europea 2024-2029

Organigramma dell'unione Europea

## dogane 13/18

"Flash point" gestione del punto di infiammabilità

di Gianluca Drommi

Dall'espansione dei traffici alle scoperte geografiche

## giurisprudenza 19/32

La rilevanza dei principi di diritto in materia doganale

di Fabrizio Vismara

## giurisprudenza 19/32

Accordo Unione Europea-USA tregua temporanea sui dazi

di Stefano Comisi

Rappresentanza diretta chiarimenti dell'Agenzia

di Massimo Monosi

Contrabbando e falso ideologico nuovo perimetro dopo la riforma

di Tatiana Salvi  
Osvaldo Trucco

Turchia: no sanzioni su pomodori secchi

di Valentina Picco  
Cristina Zunino

## filo diretto 33

"Made in Italy" ancora in alto mare!?

di Andrea Toscano

## osservatorio 34/40

Giurisprudenza unionale e nazionale


di Alessandro Fruscione

## Priorità dell'Unione Europea 2024-2029

A seguito delle elezioni europee del giugno 2024, l'UE ha stabilito una serie di priorità che plasmano l'agenda strategica e politica fino al 2029 e servono a rispondere alle principali sfide che l'UE e i cittadini europei hanno di fronte.

Le priorità derivano da un dialogo tra i leader dell'UE, i ministri nazionali, le istituzioni dell'UE e i gruppi politici eletti al Parlamento europeo.

pagg. 7-12



## Dall'espansione dei traffici alle scoperte geografiche

La rinascita del commercio avvenuta dopo l'anno mille acquistò sempre maggiore intensità ed ampiezza fino a trasformarsi, grazie allo stimolo derivato dall'apertura di nuovi mercati per opera delle crociate, in rivoluzione commerciale. Con il 1096 ebbe inizio il periodo commerciale italiano, che terminerà solo alla fine del XV secolo.



pagg. 16/18



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXXVIII - n. 5 - Settembre-Ottobre 2025

Direttore Responsabile: Giuliano Ceccardi

Comitato di Redazione: Nevio Bole, Domenico De Crescenzo, Mauro Lopizzo, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Emanuele Tamà, Francesco Trabucco.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28 - C.F. 80063790580

Sito Internet: [www.cnsd.it](http://www.cnsd.it) - E-mail: [info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it) - Pec: [cnsd@pec.cnsd.it](mailto:cnsd@pec.cnsd.it)

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana





**F**inalmente sono usciti i risultati delle prove scritte degli esami: un lontano ricordo mi riporta al 1983, quanto sostenni anche io le prove in questione.

La mia ansia era pari a quella dei candidati di oggi; alcuni di loro mi sono molto vicini; perché è difficile aspettare tanto nell'incertezza del risultato. Tra l'altro, il tempo che rimane per uno studio approfondito è davvero poco.

Per fortuna, un illuminato gruppo di Consigli Territoriali ha pensato, con le giuste tempistiche, di organizzare dei corsi intensivi di preparazione.

Speriamo che i candidati che hanno sostenuto le prove – 104 – abbiano la stessa passione per la nostra professione che ha animato noi per il passato e che non si lascino distogliere dalle tante difficoltà

che hanno incontrato, incontrano o incontreranno nel loro cammino.

Paragonerei questa professione ad una maga, maga Circe o a qualche sirena incantatrice di memoria scolastica, che ci ha stregato per così lungo tempo e non ci ha mai permesso di dirigere la barca verso altre destinazioni.

Anche i candidati che si sono presentati alle prove scritte, subiscono lo stesso incanto?

Speriamo in una risposta positiva.

Ed è proprio per questa speranza che dobbiamo impegnarci sempre di più, al meglio delle nostre possibilità, per dare a coloro che vengono dopo di noi, una prospettiva aperta e solida per il loro futuro.

Quindi un messaggio positivo per loro e per tutti insieme agli auguri di buon lavoro per i futuri colleghi.

**Manlio Marino**



*Nel corso degli ultimi mesi, l'istituto della rappresentanza doganale è stato interessato da numerosi interventi di prassi, che hanno aggiornato e dettagliato maggiormente l'iter e le condizioni necessarie per il rilascio dell'abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta, riconoscendo il ruolo strategico dello spedizioniere doganale nei rapporti tra imprese e Amministrazione finanziaria, ma non solo. Le nuove Disposizioni nazionali complementari al CDU (DNC), infatti, in linea con la normativa unionale, hanno espressamente esteso tale forma di rappresentanza anche ad altri soggetti, quali CAD e Operatori Economici Autorizzati (AEO), purché in possesso di standard minimi di competenza o qualifiche professionali adeguati.*

## Abilitazione alla rappresentanza diretta: nuovi requisiti

### Requisiti per l'abilitazione alla rappresentanza doganale diretta

L'art. 18 CDU, come noto, prevede che chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali.

In particolare, la rappresentanza in dogana può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, ovvero indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio, ma per conto di un'altra persona.

In ambito nazionale, l'art. 31, Allegato I al d.lgs. 141 del 2024 (DNC), al primo comma, precisa che, per il compimento delle operazioni doganali, si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il proprio potere in forza di un contratto di mandato, il quale può essere con o senza rappresentanza.

L'art. 18 CDU, inoltre, al par. 3 stabilisce che gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'UE, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito.

In attuazione di tale delega, il legislatore nazionale ha subordinato la possibilità

di prestare servizi in rappresentanza diretta all'ottenimento di un'abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane, previo accertamento di alcuni requisiti soggettivi, che devono sussistere in riferimento ai tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza:

- i) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, co. 1, lettere c) e d), DNC;
- ii) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- iii) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.

Dette condizioni si considerano soddisfatte nei confronti degli iscritti all'albo professionale degli spedizionieri doganali, dei centri di assistenza doganale (CAD) e dei soggetti in possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Per tali soggetti, l'Agenzia delle dogane, con la circolare 4 ottobre 2024, n. 20, aveva stabilito che l'abilitazione può essere rilasciata contestualmente all'ottenimento,

rispettivamente, della patente di spedizioniere doganale, dell'autorizzazione all'esercizio del CAD e dell'autorizzazione AEO, previa presentazione da parte dell'istante di una richiesta da formularsi secondo l'apposito modello<sup>(1)</sup>.

Con la successiva circolare 2 settembre 2025, n. 22, l'Amministrazione ha aggiornato tali istruzioni, precisando che se l'istanza per l'abilitazione a operare in rappresentanza diretta è prodotta trascorsi più di tre anni dall'ottenimento dal relativo titolo professiona-

le/ autorizzazione/status, la stessa deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, rispettivamente:

- i) della persona fisica richiedente iscritta all'albo, in caso di spedizioniere doganali;
- ii) di tutti i soci del CAD;
- iii) dei soggetti che hanno la legale rappresentanza della Società per i titolari di autorizzazione AEO.

In tutti gli altri casi, invece, il richiedente deve presentare

apposita istanza, utilizzando il medesimo formulario, presso l'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui è stabilito il proprio domicilio fiscale, il quale verifica, con riferimento ai tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, la sussistenza delle condizioni prescritte. L'Ufficio, ricevuta l'istanza, ne verifica tempestivamente la regolarità e la completezza e, qualora ravvisi la necessità di integrazioni, informa il richiedente che, entro il termine massimo di 30

1) Reperibile al seguente link: Rappresentanza doganale – Agenzia delle dogane e dei Monopoli.



**C.A.D. MESTIERI Srl**

Società uninominale  
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

**CENTRO ASSISTENZA DOGANALE** Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies  
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998  
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE  
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2/A  
Tel. + 39 059 657 001 più linee  
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I  
Internet: [www.samasped.com](http://www.samasped.com)  
E-mail: [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)  
REA 283000  
Registro Imprese MO - 1996-144082  
Partita IVA 0234 837 0368

***CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT  
ASSEVERAZIONI  
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,  
ACCISE E COMMERCIO ESTERO***

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**

giorni dalla presentazione dell'istanza, deve procedere alle integrazioni dovute.

In merito al requisito di cui alla lettera b), ossia l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, l'Agenzia delle dogane ha chiarito che rilevano le sole violazioni della normativa fiscale che siano state commesse nello svolgimento di attività doganali. Ai fini dell'accertamento, l'Ufficio può avvalersi della consultazione delle banche dati a disposizione dell'Agenzia, valutando le eventuali infrazioni riscontrate in rapporto all'operatività del richiedente, da intendersi sia in termini di numero di dichiarazioni doganali presentate, sia in termini di valore delle stesse.

In tal senso, potrebbero non essere ostative le infrazioni doganali relative all'accertamento di errori isolati, o comunque non ricorrenti, commessi dal richiedente al momento della compilazione dei dati contenuti nella dichiarazione doganale.

Con riferimento all'assolvimento dell'ultima condizione – rispetto di standard minimi di competenza ovvero qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante – l'Agenzia delle dogane, con la Determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849, come da ultimo recepita dalla circolare n. 22 del 2025, ha precisato che gli standard minimi di competenza si ritengono comprovati se,

con riferimento agli ultimi tre anni, l'interessato ha presentato, utilizzando il proprio codice EORI, non meno di 300 dichiarazioni doganali, in qualità di rappresentante indiretto, delle quali almeno il 30% annuo effettuate per il regime di immissione in libera pratica, e almeno 100 trasmesse nell'anno antecedente la richiesta. Non rientrano nel conteggio del 30% annuo le dichiarazioni semplificate di importazione per merci di modico valore.

In alternativa, il rispetto delle qualifiche professionali si intende assolto con il possesso di un'abilitazione professionale, con relativa iscrizione all'albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all'attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all'ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall'Agenzia.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, in linea con quanto sancito dall'art. 22 CDU, il provvedimento di abilitazione è rilasciato nel termine di 120 giorni.

Qualora l'istruttoria si concluda con esito negativo, l'Ufficio delle dogane deve comunicare il risultato al richiedente e i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30 giorni, al fine di concedere allo stesso la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprende-

re le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, in mancanza di replica o di variazioni della situazione, è predisposta la relazione conclusiva negativa, evidenziante le motivazioni a fondamento della proposta di diniego, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, e inoltrata, corredata di parere, all'Ufficio centrale. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Relativamente alle condizioni per il mantenimento dell'abilitazione all'esercizio della rappresentanza diretta, il titolare è tenuto a effettuare almeno 100 dichiarazioni doganali per anno solare in qualità di rappresentante - sempre con l'utilizzo del proprio codice EORI - e a dimostrare di aver frequentato, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie oggetto dei corsi accreditati dall'Agenzia.

#### **Sospensione e revoca dell'abilitazione**

Ai sensi dell'art. 32 delle DNC, l'abilitazione alla rappresentanza diretta può essere sospesa dal Direttore territoriale dell'Agenzia delle dogane, il quale adotta un provvedimento motivato che vie-

ne comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza. In particolare, nei casi di mancato pagamento dei diritti dovuti o di qualsiasi altro obbligo doganale, la sospensione può essere disposta per un periodo non superiore a due mesi, prorogabile fino alla data di regolarizzazione degli stessi.

In presenza di una condanna non definitiva alla pena della reclusione di durata pari o inferiore a un anno per la commissione di determinati delitti<sup>2)</sup>, invece, l'efficacia di tale misura non può essere superiore a sei mesi.

In ogni caso, la rappresentanza diretta è sempre sospesa se nei confronti del rappresentante doganale – inteso sia come persona fisica che come legale rappresentante di un'azienda AEO – è applicata la misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari.

L'abilitazione alla rappresentanza diretta può essere altresì soggetta a revoca laddove l'Ufficio abbia accertato il verificarsi di una delle circostanze previste dall'art. 33, co. 1, lett. a), b), c) e d) DNC<sup>3)</sup>, di cui deve essere informato il Direttore territoriale per l'avvio del relativo procedimento.

Se quest'ultimo è instaurato per violazioni gravi o reiterate della normativa doganale/fiscale o per la perdita degli standard minimi di competenza/qualifiche professionali, la Direzione Dogane esprime il proprio avviso in merito.

Ai sensi dell'art. 31, co. 5, DNC, gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia delle dogane sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato.

In tal senso, potrebbe essere utile inserire un'apposita clausola all'interno del contratto di mandato con cui mandante-rappresentato e mandatario-rappresentante si impegnano a comunicare tempestivamente all'Agenzia la cessazione del rapporto.

#### **Gli ausiliari del rappresentante doganale**

Da ultimo, si segnala che l'art. 31, co. 6, DNC prevede che il rappresentante doganale, per le mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, può, a sua volta, avvalersi di personale ausiliario *"che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rap-*

*presentante ed è tenuto, a richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell'incarico affidatogli"*.

Al riguardo, con la circolare 16 maggio 2025, n. 9, l'Agenzia delle dogane ha chiarito che, nel caso in cui il compito affidato non sia limitato a una singola attività, l'Ufficio territorialmente competente, potrà acquisire, *una tantum*, la prova dell'incarico conferito, il cui atto dovrà contenere l'espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata, quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei soggetti delegati dai rappresentanti doganali.

Considerata, inoltre, l'abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 Tuld, concernenti il registro del personale ausiliario e lo svolgimento del tirocinio professionale, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali fornirà agli ausiliari un tesserino di riconoscimento, il cui fac-simile è allegato alla predetta circolare, al fine di comprovare l'incarico ricevuto e per facilitare l'accesso alle strutture dell'Agenzia delle Dogane.

**Valeria Baldi**

**Lucilla Raffetto**

2) Si tratta, in particolare, dei delitti previsti dalle leggi finanziarie o di uno dei delitti indicati nell'art. 33, c. 1, lett. c) e d) delle DNC.

3) Nello specifico: a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall'art. 31, co. 2, lett. b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.



# Priorità dell'Unione europea 2024-2029



## Agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029

Nell'agenda strategica per il periodo 2024-2029 i leader dell'UE hanno definito 3 settori prioritari per orientare il lavoro delle istituzioni dell'UE nei prossimi 5 anni. La necessità di un piano strategico chiaro è diventata sempre più urgente. Negli ultimi anni l'UE ha dovuto far fronte a numerose crisi, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla pandemia di COVID-19, fino al sostegno all'Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia. Concentrandosi su nuovi settori prioritari, l'UE contribuirà ad accrescere la sovranità dell'Europa e a prepararla ad affrontare le sfide future.

Le 3 priorità sono:

- ★ **Un'Europa libera e democratica**
  - difendere i valori europei all'interno dell'UE;
  - sostenere i valori dell'UE in tutto il mondo.
- ★ **Un'Europa forte e sicura**
  - garantire un'azione esterna coerente e incisiva;
  - potenziare la sicurezza e la difesa dell'UE e proteggere i propri cittadini;
  - prepararsi a un'Unione più grande e più forte;
  - mettere in atto un approccio

*A seguito delle elezioni europee del giugno 2024, l'UE ha stabilito una serie di priorità che plasmano l'agenda strategica e politica fino al 2029 e servono a rispondere alle principali sfide che l'UE e i cittadini europei hanno di fronte.*

*Le priorità derivano da un dialogo tra i leader dell'UE, i ministri nazionali, le istituzioni dell'UE e i gruppi politici eletti al Parlamento europeo. Nel giugno 2024 il Consiglio europeo ha definito le sue priorità nell'agenda strategica dell'UE 2024-2029, che sono poi state riprese dalla Commissione europea per elaborare le sue priorità politiche prima dell'inizio del nuovo mandato di 5 anni.*

globale ai flussi migratori e alla gestione delle frontiere.

### ★ **Un'Europa prospera e competitiva**

- rafforzare la competitività dell'UE;
- garantire il successo delle transizioni verde e digitale;
- promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e alle imprese;
- fare progressi insieme.

### **Le priorità della Commissione**

La presidente della Commissione ha stabilito 7 priorità per il mandato 2024-2029 della Commissione europea. Queste si fondano sull'agenda strategica dell'UE elaborata dal Consiglio e sulle discussioni con i gruppi politici del Parlamento europeo.

Le priorità sono:

### ★ **Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa**

Aiutare le imprese a promuovere la crescita economica, sostenere le industrie competitive dell'UE e creare posti di lavoro di qualità, sviluppare un'economia circolare e resiliente che

ponga la ricerca e l'innovazione al centro e acceleri gli investimenti, rispondere al fabbisogno di competenze e di manodopera e svolgere un ruolo guida nell'innovazione delle tecnologie digitali.

### ★ **Una nuova era per la difesa e la sicurezza europee**

Garantire che i cittadini europei siano più protetti e sicuri costruendo un'Unione europea della difesa, affrontando tutte le minacce, online e offline, e preparandosi a reagire alle crisi. Rafforzare le nostre frontiere comuni e gestire i flussi migratori in modo equo e rigoroso.

### ★ **Sostenere le persone e rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale**

Sostenere e migliorare la qualità della vita di cui godiamo oggi in Europa promuovendo l'equità sociale nell'economia moderna, rafforzando la solidarietà tra i cittadini, riportando l'unità nelle nostre società, sostenendo i giovani e garantendo pari opportunità per tutti.

### ✧ *Mantenere la qualità della vita: sicurezza alimentare, acqua e natura*

Costruire un sistema agroalimentare competitivo e resiliente e salvaguardare la biodiversità per sostenere i nostri agricoltori e la qualità dei nostri alimenti.

Adattarci e prepararci a un clima che cambia, in modo da essere pronti per aiutare le persone colpite.

### ✧ *Proteggere la nostra democrazia, difendere i nostri valori*

Proteggere e difendere la democrazia e costruire una società più resiliente e preparata, rafforzare lo Stato di diritto per una società equa e ben funzionante, favorire l'impegno civico e la partecipazione per portare le idee dei cittadini al centro del processo di elaborazione delle politiche.

### ✧ *Un'Europa globale: fare leva sulla nostra forza e sui nostri partenariati*

Sostenere l'allargamento dell'UE per aumentare la nostra influenza sulla scena mondiale; concentrarsi sul nostro più ampio vicinato per promuovere la pace, le alleanze e la stabilità economica; perseguire una nuova politica estera economica e riformare il sistema internazionale per adeguarlo alla realtà odierna.

### ✧ *Raggiungere insieme gli obiettivi e preparare l'Unione al futuro*

Mettere a punto un bilancio dell'UE più semplice e incisivo per destinare i fondi agli interventi maggiormente necessari; attuare una serie di riforme per garantire il buon funzionamento di un'Unione più ampia e rafforzare la collaborazione tra la Commissione europea e il Parla-

mento europeo per poter ottenere risultati migliori insieme.

### **Definizione delle priorità strategiche**

La strategia politica complessiva dell'UE viene elaborata congiuntamente dalle sue istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

In particolare, il Consiglio europeo fornisce gli orientamenti e gli obiettivi dell'UE per un periodo di 5 anni nell'agenda strategica dell'UE.

Ogni cinque anni, all'inizio di un nuovo mandato della Commissione, il suo presidente determina, tra l'altro, le priorità per il quinquennio a venire.

Ogni anno, nel discorso sullo stato dell'Unione, il presidente della Commissione presenta e discute con il Parlamento europeo i risultati conseguiti dalla Commissione nel corso dell'anno precedente e annuncia le principali iniziative previste per l'anno a venire. Tali iniziative sono condivise anche con il presidente del Parlamento europeo e con la presidenza di turno del Consiglio in una cosiddetta "lettera di intenti".

Su questa base e tenendo conto delle priorità generali per un periodo di 5 anni, il programma di lavoro della Commissione definisce un piano d'azione per l'anno successivo che descrive in che modo le priorità si tradurranno in azioni concrete.

Attraverso la previsione strategica, la Commissione cerca inoltre di integrare le conoscenze future nella sua definizione

delle politiche, nella sua pianificazione strategica e nella sua preparazione.

### **Altre priorità**

Accanto alle priorità indicate sopra, le altre istituzioni dell'UE definiscono spesso ulteriori priorità per riflettere i loro punti di vista.

### **Presidenza del Consiglio dell'Unione europea**

Ciascun paese dell'UE assume a turno per 6 mesi la presidenza del Consiglio dell'UE. Il suo ruolo è quello di fungere da mediatore imparziale e di promuovere le discussioni tra tutti i paesi dell'UE sulla normativa europea.

Ciascuna presidenza individua la propria serie di priorità. Queste sono determinate dalle questioni più urgenti del momento e hanno l'obiettivo generale di rafforzare l'UE e promuoverne i valori.

### **Gruppi politici del Parlamento europeo**

I 720 membri del Parlamento europeo appartengono per lo più a uno degli attuali 8 gruppi politici, organizzati per partito anziché per nazionalità. Ciascun gruppo politico stabilisce le proprie priorità, che riflettono le questioni considerate essenziali dagli elettori.

Prima di ogni votazione in plenaria, i gruppi politici esaminano le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari e presentano eventuali emendamenti. La posizione adottata dal gruppo politico fa seguito alle discussioni avvenute in seno al gruppo. Nessun deputato può essere costretto a votare in un determinato modo.

## Organigramma dell'Unione Europea



Le istituzioni dell'Unione europea sono sette: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Corte dei conti europea.

### Il Parlamento europeo



Il Parlamento europeo - anche noto come Europarlamento o Eurocamera - è un'istituzione di tipo parlamentare che rappresenta i popoli dell'Unione europea, ed è l'unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai cittadini dell'Unione. Fondamentalmente è un'evoluzione dell'Assemblea comune della CECA.

La Commissione europea ha l'iniziativa legislativa e, con il Parlamento europeo, esercita la funzione legislativa del-

l'UE. Tuttavia, secondo il Trattato di Maastricht rafforzato dal Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha un diritto di iniziativa legislativa che gli consente di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa.

Dal 1979 viene eletto direttamente ogni cinque anni a suffragio universale; tuttavia, per lungo tempo, alle sue elezioni l'affluenza alle urne è diminuita a ogni elezione, scendendo a meno del 50% dal 1999; nel 2014 i votanti sono stati il 42,54% di tutti gli aventi diritto; nel 2019, per la prima volta dopo 20 anni, si è avuta una partecipazione superiore al 50%,

pari esattamente al 50,97%.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'organo è stato composto da 750 deputati più il Presidente, in precedenza i deputati erano 766.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avvenuta il 31 gennaio 2020, il numero dei seggi è stato ridotto a 705 compreso il presidente; il corpo elettorale del Parlamento europeo costituisce inoltre il più grande elettorato democratico trans-nazionale nel mondo, circa 375 milioni di aventi diritto al voto nel 2009.

È la "prima istituzione" dell'UE, menzionata per prima nei trattati, avendo la precedenza ce-



rimonia su tutte le altre autorità a livello europeo, e condivide la funzione legislativa con il Consiglio, tranne che in alcune aree dove si applicano procedure legislative speciali; partecipa inoltre alla procedura di approvazione del bilancio dell'UE, elegge il Presidente della Commissione e approva o respinge la nomina della Commissione nel suo insieme, può anche forzare le dimissioni dell'intera Commissione, con una maggioranza di due terzi, attraverso l'adozione di una mozione di censura.

In generale esercita un controllo politico sulla Commissione mediante l'approvazione di mozioni e dichiarazioni; ad esempio può sollecitare la Commissione a esercitare l'iniziativa legislativa in una determinata materia.

L'attuale Presidente del Parlamento europeo è Roberta Metsola, eletta il 18 gennaio 2022. Ha la sua sede ufficiale a Strasburgo, dove si celebrano le sessioni plenarie, mentre le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles. A Lussemburgo c'è invece la sede del Segretariato generale del Parlamento europeo.

### Il Consiglio europeo



Il Consiglio europeo è un organismo collettivo che definisce "le priorità e gli indirizzi politici" generali dell'Unione europea ed esami-

na i problemi del processo di integrazione. Comprende i capi di stato o di governo degli Stati membri dell'UE, con il presidente del Consiglio europeo ed il presidente della Commissione europea.

Attivo dal 1975, con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il Consiglio europeo è diventato una delle istituzioni dell'Unione europea e ha un presidente, eletto per due anni e mezzo. Dal 2017 ha la propria sede principale nel Palazzo Europa e una sede secondaria nel Palazzo Justus Lipsius, entrambi situati nel Quartiere europeo di Bruxelles.

Non va confuso con un'altra istituzione dell'Unione europea: il Consiglio dell'Unione europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione insieme al Parlamento europeo.

Non va confuso nemmeno col Consiglio d'Europa, il quale è una organizzazione internazionale indipendente dall'Unione europea.

### Il Consiglio dell'Unione Europea



Il Consiglio dell'Unione europea è un organismo collettivo che definisce "le priorità e gli indirizzi politici" generali dell'Unione europea ed esami-

In Consiglio sono rappresen-

tati i governi dei 27 Stati membri dell'UE; esso è stato descritto da alcune fonti come una camera alta dell'organo legislativo dell'Unione, sebbene non sia questa la dicitura presente nei trattati. Ha sede principale a Bruxelles nel Palazzo Europa dal 2017 e sede secondaria nel Palazzo Justus Lipsius. Non è da confondere con il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale del tutto indipendente dall'Unione europea.

Va tenuto inoltre distinto, benché strettamente collegato, dal Consiglio europeo, un organo dell'Unione europea senza potere normativo ma titolare dell'indirizzo politico, assegnato a tempo pieno e con durata prolungata al suo presidente, attualmente António Costa e composto dalle massime cariche dell'esecutivo dei Paesi dell'Unione europea, i capi di Stato o di governo.

Il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 16 del Trattato sull'Unione europea, da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale che possa impegnare il governo dello Stato membro, scelto in funzione della materia oggetto di trattazione.

Tale ampia formulazione consente una maggiore flessibilità, e dunque una maggiore discrezionalità da parte degli Stati, rispetto alla previsione della necessaria partecipazione di un ministro: ordinamenti federali come quello tedesco, infatti, nelle materie di compe-

tenza dei singoli Länder, non hanno un unico ministro, ma un ministro per ogni Land, e la previsione della partecipazione di un "ministro" creerebbe difficoltà di individuazione.

Esso si riunisce in varie formazioni: a seconda della questione all'ordine del giorno, ciascuno Stato membro sarà rappresentato da un'autorità a livello ministeriale responsabile di quell'argomento, affari esteri, affari sociali, trasporti, agricoltura; ai rappresentanti degli Stati si aggiunge il Commissario europeo responsabile del tema in esame.

La presidenza del Consiglio dell'Unione europea è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni sei mesi.

#### **Poteri e compiti**

Il Consiglio, congiuntamente al Parlamento europeo, esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio; coordina le politiche economiche generali degli Stati membri; definisce e implementa la politica estera e di sicurezza comune; conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali tra l'Unione e uno o più Stati o organizzazioni internazionali; coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

#### **Presidenza**

La Presidenza del Consiglio spetta a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre, secondo un sistema a rotazione semestrale stabilito da una deliberazione a maggio-

ranza qualificata del Consiglio europeo.

#### **Funzionamento**

Il Consiglio Affari generali assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio: prepara infatti le riunioni e ne assicura il seguito.

Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamenti, direttive, decisioni, azioni comuni o posizioni comuni, raccomandazioni oppure pareri.

Il Consiglio può inoltre adottare conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità, in base all'ambito di pertinenza.

#### **Commissione europea**



La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea, suo organo esecutivo, non eletto dai cittadini europei e promotrice del processo legislativo. È composta da delegati, uno per ogni Stato membro dell'Unione europea, detto Commissario, a ciascuno dei quali è richiesta la massima indipendenza decisionale dal governo nazionale che lo ha indicato.

La Commissione tuttavia è legata anche da un particolare tipo di rapporto fiduciario nei confronti del Parlamento europeo. Ha la sua sede principale nel Palazzo Berlaymont a Bruxelles.

Rappresenta e tutela gli interessi dell'Unione europea nella sua interezza e avendo il monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone l'adozione degli atti normativi dell'UE, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea; è responsabile inoltre dell'attuazione delle decisioni politiche da parte degli organi legislativi, gestisce i programmi UE e la spesa dei suoi fondi strutturali.

La Commissione europea detiene, quasi in esclusiva, il diritto di iniziativa legislativa, condivide il potere esecutivo con il Consiglio e adotta decisioni vincolanti in materia di concorrenza e aiuti di Stato, soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Questa concentrazione di poteri, unita al fatto che i Commissari non sono eletti direttamente ma designati dai governi nazionali e approvati dal Parlamento europeo, è spesso indicata come una delle principali cause del cosiddetto deficit democratico dell'Unione europea.

#### **Corte di Giustizia**



La Corte di giustizia dell'Unione europea

- CGUE - è un'istituzione dell'Unione europea con sede in Lussemburgo, presso le torri omonime.

La CGUE ha il compito di ga-

rantire l'osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea. La tutela giurisdizionale dell'Unione europea è affidata alla Corte, organo unitario, suddiviso in una pluralità di formazioni: la Corte di giustizia, creata nel 1952; il Tribunale, creato nel 1988. Dal 2004 al 2016 è stato attivo anche il Tribunale della funzione pubblica.

### La Banca centrale europea



La Banca centrale europea, - BCE - è la banca

centrale incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i venti Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla moneta unica formando la cosiddetta zona euro, nonché della politica di vigilanza sugli enti creditizi.

Ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania.

Istituita il 1° giugno 1998, succedendo all'Istituto monetario europeo, in vista dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, in passato è stata chiamata anche per metonimia Eurotower, dal nome del grattacielo dove fino all'ottobre 2014 aveva sede l'istituzione.

Gli Stati che vi hanno aderito sono: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlan-

da, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. La BCE è stata istituita in base al trattato sull'Unione europea e allo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il 1° giugno 1998.

Ha iniziato ad essere funzionale dal 1° gennaio 1999, quando tutte le funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle allora undici banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa data sono stati sanciti irrevocabilmente i tassi di conversione delle monete nazionali rispetto all'euro. Ai sensi del diritto pubblico internazionale, la Banca ha propria personalità giuridica autonoma.

La BCE può emanare decisioni e formulare raccomandazioni e pareri non vincolanti. Deve inoltre essere consultata dalle altre istituzioni dell'Unione per progetti di modi-

fica dei trattati che riguardino il settore monetario, oltre che per ogni atto dell'Unione riguardante materie di sua competenza.

La sede della BCE è nel quartiere francofortese dell'Ostend, nella struttura preesistente di quello che è stato il mercato all'ingrosso cittadino, a Francoforte sul Meno in Germania.

Dal 1° novembre 2019 la presidente della BCE è la francese Christine Lagarde succeduta all'italiano Mario Draghi.

### La Corte dei conti europea



La Corte dei conti europea è una delle set-

te istituzioni dell'Unione europea, preposta all'esame dei conti di tutte le entrate e le uscite dell'Unione e dei suoi vari organi al fine di accertarne la sana gestione finanziaria.





# “Flash point”

## gestione del punto di infiammabilità

### **La gestione del Punto di Infiammabilità “flash point” e le implicazioni per gli operatori della distribuzione carburanti**

La tematica del punto di infiammabilità (“flash point”) assume un rilievo cruciale all’interno del comparto della distribuzione carburanti, un settore caratterizzato da una complessa rete di soggetti e processi che necessitano di controlli stringenti per garantire la sicurezza, la conformità normativa e la tutela della qualità del prodotto.

Le verifiche effettuate congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dalla Guardia di Finanza (GdF) sono divenute nel tempo sempre più approfondite e mirate, con particolare attenzione alle proprietà fisico-chimiche del carburante, tra cui spicca il punto di infiammabilità.

### **Il punto di infiammabilità: definizione tecnica e importanza pratica**

Il punto di infiammabilità rappresenta la temperatura minima alla quale un liquido emette vapori in

quantità sufficiente a formare con l’aria una miscela infiammabile che può incendiarsi in presenza di una fonte di ignizione esterna. Tale parametro è fondamentale per la classificazione del rischio associato al carburante durante tutte le fasi della sua movimentazione e utilizzo.

Nel caso del gasolio, il punto di infiammabilità deve essere almeno pari a 55°C, limite stabilito per evitare che il carburante produca vapori infiammabili a temperature ordinarie di stoccaggio o trasporto.

Questo requisito non è soltanto una misura di sicurezza, ma rappresenta anche un criterio normativo imprescindibile, allineato con le disposizioni europee sul trasporto di merci pericolose e le normative tecniche EN590, specifica che definisce le caratteristiche del gasolio per uso stradale.

### **Intensificazione dei controlli e conseguenze della non conformità: profili legali e aziendali**

Nel passato, le attività di controllo dell’ADM sugli im-

pianti di distribuzione si focalizzavano prevalentemente sugli aspetti amministrativi, come la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e la verifica delle rimanenze contabili.

Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un’evoluzione dei controlli verso una dimensione qualitativa, con particolare riguardo alla verifica del punto di infiammabilità.

Questi controlli si concretizzano nel prelievo di campioni di carburante presso i punti vendita, eseguiti in conformità all’art. 18 del D.lgs. 504/1995, il quale disciplina i poteri e le modalità con la quale i funzionari dell’amministrazione finanziaria effettuano le verifiche necessarie per assicurare la gestione dei tributi.

L’obiettivo è accertare che il carburante erogato rispetti le specifiche tecniche previste dalla legge, assicurando così la sicurezza degli utenti e la regolarità del mercato.

L’eventuale riscontro di una non conformità nel punto di infiammabilità comporta l’attivazione di procedure sanzionatorie

di natura penale nei confronti dei legali rappresentanti degli operatori distributivi.

Le accuse più comuni includono la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e la detenzione o uso di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o miscele non autorizzate (art. 40 D.lgs. 504/1995).

Oltre al profilo giudiziario, tali procedure determinano effetti significativi anche sul piano aziendale: la reputazione dell'im-

presa viene compromessa, si rischia il sequestro immediato delle autocisterne interessate e si generano conseguenze economiche rilevanti dovute alla sospensione delle attività e alle eventuali sanzioni.

È da sottolineare che, a seguito di numerosi accertamenti, le anomalie riscontrate si limitano in genere al solo parametro del punto di infiammabilità, mentre altri indicatori quali contenuto di zolfo, indice di cetano e presenza di aromatici risultano confor-

mi, evidenziando come la problematica sia specifica e circoscritta.

#### **Cause e dinamiche della contaminazione lungo la filiera distributiva**

Le cause più frequenti di alterazione del punto di infiammabilità sono legate a contaminazioni accidentali da benzina, che possono verificarsi durante varie fasi della filiera distributiva.

Tali contaminazioni sono spesso involontarie e imputabili alla natura complessa e variegata della



# BETA-TRANS S.p.A.

## C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007  
50°



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

movimentazione dei carburanti.

Ad esempio, i trasferimenti di prodotto dai depositi fiscali a quelli commerciali, nonché il trasporto su strada mediante autobotti, espongono il gasolio a rischi di miscelazione accidentale.

Questo perché nella maggior parte dei casi le autobotti e le manichette utilizzate per il travaso non sono dedicate esclusivamente a un singolo tipo di carburante ma sono impiegate in modo promiscuo per benzina, gasolio e talvolta HVO (olio vegetale idrogenato).

La circolare del Ministero delle Finanze n. 160/D dell'11 agosto 2000 definisce chiaramente i limiti di contaminazione consentiti, fissando una soglia massima dello 0,2% di benzina presente nel gasolio.

Tale limite rappresenta la quantità minima capace di modificare in modo significativo il punto di infiammabilità, ponendo il carburante fuori norma.

La stessa circolare prevede la possibilità di interventi correttivi, come la diluizione del prodotto contaminato, per riportarlo entro i parametri previsti dalla legge.

Questa disposizione in-

tende bilanciare la tutela della sicurezza e della qualità con la realtà operativa della filiera, evitando sanzioni penali quando le non conformità sono gestite correttamente e tempestivamente.

Tuttavia, gli operatori della filiera, pur essendo consapevoli di tali criticità, non dispongono di strumenti tecnici o di dati tempestivi per monitorare il punto di infiammabilità ad ogni passaggio, rendendo difficile il controllo preventivo e la gestione delle contaminazioni.

#### **Implicazioni fiscali e qualità del carburante, le richieste del settore per un'evoluzione normativa**

Da un punto di vista fiscale, la miscelazione accidentale di benzina nel gasolio non configura necessariamente un illecito, considerato che la benzina è soggetta a un'accisa superiore (euro 713,40 per mille litri contro euro 632,40 per mille litri del gasolio).

Proprio per tale ragione il settore distributivo ha più volte evidenziato la necessità di un aggiornamento normativo che tenga conto delle peculiarità e complessità della filiera, chiedendo un approccio più equilibrato alla verifi-

ca della qualità del carburante. Le associazioni di categoria propongono di sostituire l'applicazione immediata di sanzioni penali con misure di natura amministrativa, in grado di supportare gli operatori nel raggiungimento della conformità e di favorire pratiche di autocontrollo più efficaci, senza compromettere la tutela dei consumatori e la sicurezza.

#### **Raccomandazioni per gli operatori**

In un contesto caratterizzato da rischi di contaminazione difficilmente eliminabili, gli operatori sono invitati a implementare sistemi di controllo qualità più rigorosi, mediante l'effettuazione di analisi periodiche del punto di infiammabilità e l'adozione di clausole contrattuali che definiscano chiaramente responsabilità e obblighi lungo tutta la filiera.

Tali misure non solo consentono di ridurre l'esposizione a rischi sanzionatori, ma contribuiscono anche a migliorare la gestione operativa e a garantire la qualità del prodotto finale, tutelando al contempo la reputazione aziendale e la sicurezza degli utenti.

**Gianluca Drommi**



## Dall'espansione dei traffici alle scoperte geografiche

La rinascita del commercio avvenuta dopo l'anno mille acquistò sempre maggiore intensità ed ampiezza fino a trasformarsi, grazie allo stimolo derivato dall'apertura di nuovi mercati per opera delle crociate, in rivoluzione commerciale. Con il 1096 ebbe inizio il periodo commerciale italiano, che terminerà solo alla fine del XV secolo.



*Mercanti veneziani approdano con le loro navi in un porto del Golfo Persico  
Miniatura da "Il Milione" di Marco Polo*

### ... E la storia continua,,,

In tale periodo, accanto al poderoso sviluppo commerciale italiano, si verificò la nascita di quello tedesco. In Europa si ebbe un periodo di sviluppo economico e di abbondanza.

Accanto alla crescente partecipazione al complesso degli scambi commerciali da parte di molti paesi dell'Europa occidentale, centrale e settentrionale due sono i campi principali del traffico marittimo: da un lato il Mediterraneo e dall'altro il Baltico e la zona costiera del Mare del Nord.

Le città marinare più attive erano quelle da cui più facile era la penetrazione verso l'interno o che avevano alle spalle regioni ricche di città e di attività industriali.

In tale situazione si trovava-

no Venezia, Pisa, Genova, Barcellona, Arles, nel Mediterraneo; Amburgo, Bruges, nel Mare del Nord; Danzica e Lubeca nel Baltico.

Fra questi due poli di traffico marittimo, si stabilirono, per via di terra, comunicazioni frequenti, che diedero vita ad importanti linee commerciali lungo le vie fluviali o nei luoghi di passaggio e d'incontro obbligato delle carovane mercantili. Primeggiavano fra queste, per tutto il XII secolo, le fiere localizzate dove incrociavano le strade, che dal Rodano si spingevano verso le Fiandre e l'Inghilterra con quelle che dalle Alpi e dal Danubio andavano verso Parigi.

Allo stesso tempo godevano simili vantaggi i mercati situati a nord delle Alpi come Vienna, Augusta, Costanza, le

città dell'alto Danubio e del medio Reno, Lione e Parigi.

In tutte queste città la vita commerciale era alimentata dai pregiati prodotti orientali, che vi arrivavano dai porti del Mediterraneo ed anche, in misura minore, dai mercati russi tramite i porti del Baltico; dai tessuti di lana e di lino delle Fiandre, dell'Inghilterra e di alcune città italiane - Milano, Como, Lucca; da alcune materie prime ricercate quali le lane inglesi e spagnole, i metalli, le armi ed i lavori di ferro e bronzo della Germania, le pelli polacche.

Si determinava così un movimento intenso di traffici e la formazione d'agglomerati urbani di alcune decine di migliaia di abitanti. Ma di gran lunga superiore era lo sviluppo commerciale delle città italiane, le quali

godettero, fra il duecento ed il cinquecento, di un primato incontestato fra le città dell'Europa occidentale.

In prima linea fra di esse stavano le repubbliche marinare: Pisa, Genova, Venezia, le quali avevano tratto il massimo vantaggio dalle crociate, che si assicurarono una posizione privilegiata a Costantinopoli, in tutti i territori residui dell'Impero d'Oriente e lungo le coste della Siria, della Palestina e dell'Egitto. Esse erano divenute allora, soprattutto Venezia, le intermediarie del commercio orientale con tutti i paesi dell'Europa occidentale.

Esse esercitavano questo commercio direttamente, tanto in Oriente, dalle coste del Nord Africa al Mar Nero, per mezzo di numerose e fiorenti colonie, quanto in Occidente, dall'Ungheria all'Inghilterra, dove stabilirono filiali delle loro case commerciali. In genere esse preferivano approfittare della situazione monopolistica di cui godevano, per fare della loro città un grande mercato in cui attirare i mercanti dell'Occidente, in prima linea i tedeschi, riservando a sé, invece, i trasporti e i traffici dalla propria città ai mercati orientali.

Mentre i veneziani furono mercanti fin dall'inizio, i genovesi ed i pisani iniziarono come fornitori di battelli per i combattenti contro i musulmani e, a poco a poco, sentimento religioso e fame di guadagno si

confusero in uno stesso spirito d'iniziativa e, con i successi, aumentò l'ardimento ed il raggio dei loro interessi.

Le crociate furono la grande occasione per tutte le città marinare ed il trasporto di pellegrini, soldati, approvvigionamenti di ogni genere fra l'Europa e la costa medio-orientale fece di quest'attività una sorgente così ricca di profitti che lo spirito religioso iniziale venne sicuramente subordinato a quello commerciale. In pagamento dei propri servizi quali armatori e spedizionieri, le Repubbliche marinare contrattarono con i capi delle crociate diritti d'ordine doganale e commerciale, ottenendo vasti monopoli commerciali e immunità doganali di vario ordine, molte volte sotto forma di zone franche.

Ben presto le navi delle repubbliche non fecero solo vela verso i porti dei regni cristiani d'oriente ma anche verso quelli musulmani. Dopo il XII secolo frequentarono assiduamente Kairuan, Tunisi, Alessandria e colonie veneziane, pisane e genovesi vennero stabilite nei centri commerciali del Levante, raggruppate ciascuna sotto la giurisdizione di consoli nazionali.

Approfittando della debolezza politica dell'Impero bizantino il Mar Nero fu aperto, nel 1204, al commercio italiano e ben presto vi furono fondate delle colonie veneziane, genovesi e pisane.

A quel punto il Mediterraneo

ed il Mar Nero non erano più una barriera per l'Europa ma erano tornati ad essere le grandi vie che mettevano in contatto con l'Oriente.

Tutto il commercio si dirigeva verso Levante: le carovane che dalla Cina, dalla Persia, da Bagdad trasportavano spezie e sete verso le coste della Siria terminavano i loro viaggi in prossimità dei battelli delle Repubbliche marinare italiane, che li attendevano nei porti per il successivo trasporto nelle città costiere italiane. Da qui proseguivano per un altro trasferimento via terra con destinazione l'intera Europa.

Venezia, che continuava a guardare soprattutto a Bisanzio, trae enormi vantaggi da questi rapporti: nel 1082 una crisabolla del "Basileus" Alessio Comneno aveva esentato i mercanti veneziani da qualsiasi tassa doganale in tutto l'Impero Bizantino, con libertà di transito in tutto l'Impero - tranne che sul Mar Nero - e la concessione di tre «scali» sul Corno d'Oro.

Gli empori veneziani erano dislocati su tutte le coste del mediterraneo: Tripoli, Tiro, Salonicco, Adrianopoli, Costantinopoli, Trebisonda e sul Mar Nero fino in Crimea, allora porta della Russia. Su tutte le maggiori isole greche vi erano postazioni veneziane: Creta, Rodi, Cipro sono solo alcune.

Esempio clamoroso dell'intraprendenza dei mercanti veneziani è l'impresa effet-

tuata da Marco Polo, che, alla fine del 1200, giunse a Pechino alla corte di Kublai Khan - 1216-1294 - nipote di Gengis Khan, imperatore tartaro della Cina di cui divenne governatore ed ambasciatore.

Alla fine del '200 le importazioni veneziane interessavano tutte le merci più pregiate; chiodi di garofano, noce moscata e macis - la sua membrana esterna, cinnamo e zenzero, intagli di ebano dall'Indocina, ambra grigia dal Madagascar, muschio dal Tibet. Da Golconda in India provenivano diamanti - allora unico giacimento di diamanti al mondo, rubini e lapislazzuli dall'Afghanistan e perle da Ceylon mentre seta, mussolina e broccato provenivano dalla Persia, India e Cina, Pisa, a sua volta, ottenne nel 1157 dallo sceicco di Tunisi la protezione dei mercanti pisani su tutto il territorio sotto la sua sovranità, la loro esclusione dall'essere assoggettati al commercio degli schiavi e rinunciò alla riscossione dei diritti doganali sulle mercanzie non vendute e rispedita via mare.

Cresciuta poi, nel XIII secolo, l'importanza dei mercati settentrionali, la via di terra non sembrò più sufficiente per il traffico fra essi ed i maggiori porti italiani e si cominciarono a stabilire linee annuali di navigazione che, toccati i porti di Barberia ed attraversato lo stretto di Gibilterra, affrontavano l'Atlantico e, giunte alla Manica, si sdoppiavano,

recando una parte del carico ai porti inglesi, specie a Londra, e la rimanente a Bruges.

Lungo le coste del Baltico, le città erano sorte sempre più numerose a mano a mano che l'avanzata tedesca progrediva al di là dell'Elba, grazie anche al potente impulso di Lubecca ed alla colonizzazione delle terre baltiche ad opera di Cavalieri Teutonici.

Per iniziativa di Lubecca, che intorno al 1230 stipulò un trattato di cooperazione e libertà commerciale con Amburgo, le città del Baltico - Rostock, Stralsunda, Danzica, Wismar, Riga, formarono una lega, alla quale aderirono i porti del Mare del Nord, che, usando il termine allora in vigore per designare le associazioni tra mercanti, fu chiamata Hansa.

Le basi dell'Hansa per le operazioni commerciali in Occidente erano lo Stalhof di Londra e, nelle Fiandre, l'agenzia di Bruges. In Oriente possedevano una base a Novgorod, attraverso la quale passava tutto il commercio con la Russia; lungo il Weser, l'Elba, l'Oder i loro traffici penetravano nella Germania continentale e, risalendo la Vistola, si estendevano fino alla Polonia.

Nel 1189 il principe di Kiev Jaroslav di Novgorod assicurò, con un trattato commerciale, grandissimi vantaggi, anche in termini d'esenzioni dalle imposte doganali, ai mercanti anseatici di Visby e di Gotland.

Le merci esportate dagli Anseatici erano costituite da grano prussiano, pellicce e miele russo, legname, catrame, pesce essiccato e salato; nei viaggi di ritorno erano importati lane inglesi e vini francesi e, dal porto di Bruges, le spezie provenienti dall'Italia, i panni delle Fiandre.

Nel periodo di maggiore prosperità la Lega Anseatica federò fino a novanta città, compresi molti centri dell'interno quali Colonia, Breslavia, Cracovia.

Accanto alle città dell'Hansa assunsero notevole importanza le città tedesche centro-meridionali situate lungo il Reno - Colonia, Strasburgo, Magonza e il Danubio, Ulma, Ratisbona, Augusta o dominanti le vie transalpine, Costanza, Basilea, Zurigo. Norimberga divenne famosa come centro dell'industria delle armi e degli oggetti di metallo, mentre Augusta si specializzò nello sfruttamento delle miniere austriache, boeme, ungheresi, dalle quali si ricavava sale, piombo, ferro, argento,

Il commercio italiano non era limitato alle sole città marinare: vanno citate la produzione e la commercializzazione della lana, della seta, Lucca, Milano, Como) del vetro, Venezia, delle armature, Milano, dell'oreficeria, Firenze. Il commercio europeo nei secoli XIII XIV, XV non è, quindi, solo commercio mediterraneo ma commercio continentale, diffuso in tutta Europa e con vari centri d'attrazione.





## La rilevanza dei principi di diritto in materia doganale

*Sentenza 93/2025 Corte Costituzionale - applicazione del principio di proporzionalità con riguardo alla confisca in materia di violazioni sull'IVA all'importazione*

La recente evoluzione giurisprudenziale ha messo in luce la rilevanza e il significativo impatto che i principi di diritto assumono nell'ambito della normativa doganale. Il più recente esempio è il noto intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 93/2025 sull'applicazione del principio di proporzionalità con riguardo alla confisca in materia di violazioni sull'IVA all'importazione.

Relativamente recente e temporaneamente di significativo impatto è stato altresì l'intervento della Corte di giustizia nella pronuncia del 12 maggio 2022, C 714/20 fondata sul principio di certezza del diritto: la Corte ha statuito che il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valo-

re aggiunto all'importazione per le stesse merci.

Gli effetti di tale pronuncia, come è noto, sono stati tuttavia superati dalle previsioni contenute negli artt. 27 e 30 dell'allegato 1 al d.l.g.s. 141 del 2024.

Usualmente si tende a considerare il riferimento ai principi del diritto come un esercizio teorico, privo di effettivo impatto pratico. Tuttavia, i principi del diritto possono assumere valore di regole, precetti giuridici vincolanti, che le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri sono tenute ad applicare.

In particolare, i principi del diritto UE cui ci riferiamo sono elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che assume sotto questo profilo una funzione produttiva del diritto. Alcuni di questi principi risultano poi riprodotti in specifiche norme:

si pensi, ad esempio, al principio del contraddittorio anticipato, elaborato dalla Corte di giustizia sin dagli anni Sessanta del secolo scorso e riprodotto nel vigente codice doganale: in casi come questo, la norma codificata rappresenta una norma di principio, che riflette, cioè, nel suo specifico ambito di applicazione, un principio generale.

Si consideri inoltre il principio di certezza del diritto, in forza del quale la disciplina che impone oneri, anche di carattere fiscale, ad un determinato destinatario deve essere chiara e precisa affinché il soggetto passivo del relativo obbligo possa conoscerne senza ambiguità la relativa portata e possa agire in modo adeguato.

Va ricordato, inoltre, il principio del legittimo affidamento che assume rilevanza ai fini di limitare

la revocabilità di atti da parte della pubblica autorità: la revoca di un atto è consentita solo entro un termine ragionevole e se l'istituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui il destinatario dell'atto ha potuto eventualmente fare affidamento.

I principi di diritto rivestono altresì il ruolo di norme primarie dell'ordinamento UE e assumono efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. Il coerente sviluppo di tale premessa è che le autorità degli Stati membri ne devono dare diretta applicazione e non attendere che sia l'interessato ad invocarne l'applicabilità.

Questa implicazione è fondamentale alla luce di altro principio contenuto nei trattati UE, ovvero il prin-

cipio di leale cooperazione.

Se però l'applicazione dei principi deve attendere l'intervento del Giudice nazionale, allora parte sostanziale della loro rilevanza risulta irragionevolmente sminuita.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente statuito che tutti gli organi nazionali, inclusi gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto unionale (cfr. Corte di giustizia, 22 giugno 1989, causa C-103/88 e più recentemente Corte di giustizia, 20 aprile 2023, causa C-348/22).

Lo stesso principio vale ed è ugualmente vincolante per le autorità amministrative: anche recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che l'ob-

bligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie alle regole UE incombe alle autorità amministrative, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 20/05/2024, n. 4481).

Alla luce dell'obbligo di diretta applicazione del diritto unionale è necessario che l'autorità amministrativa, qualora ne ricorrano le condizioni, dia autonoma e diretta attuazione ai principi del diritto UE senza dover attendere che sia il contribuente a eccepire di volerse ne avvalere, evitando i costi e le incongruenze derivanti da un'applicazione della normativa nazionale inconsistente rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

Fabrizio Vismara

**ISTOP SPAMAT** s.r.l.



70056 MOLFETTA - ITALY  
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664  
Telefax: (080) 3974474  
Mobile: 348 6562094  
E-mail: spamat@spamat.it



**SPAMAT** s.n.c.



70122 BARI - ITALY  
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249  
Telefax: (080) 2460260  
Mobile: 346 3806614  
E-mail: spamatbari@spamat.it



## Accordo Unione Europea-USA tregua temporanea sui dazi

*L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto una tregua temporanea sui dazi, concludendo un Accordo che assicura ai prodotti europei un dazio massimo del 15%*

**L'**Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto (temporaneamente) una tregua sui dazi, concludendo un Accordo che assicura ai prodotti europei un dazio massimo del 15%. L'intesa, giunta dopo lunghe trattative il 27 luglio 2025, si è concretizzata il 21 agosto con la pubblicazione di una Dichiarazione congiunta con gli USA.

Si tratta di un'intesa "quadro" che non può essere assimilata a un accordo di libero scambio (*Free Trade Agreement, FTA*), come definito ai sensi dell'art. XXIV, paragrafo 8 b) dell'Accordo GATT 1994.

Un accordo implicherebbe una progressiva e completa riduzione o eliminazione dei dazi e delle barriere commerciali tra Paesi firmatari.

La tregua stipulata tra UE e USA, diversamente, è un accordo asimmetrico che non dispone un pro-

gressivo smantellamento del regime daziario, ma al contrario, contempla un dazio generale statunitense, più elevato di quello antecedente al c.d. *Liberation day* (2 aprile 2025) e, soltanto sul versante europeo, l'azzeramento delle tariffe sui prodotti industriali. Si tratta, dunque di un "*Framework Agreement*", ossia un documento che sancisce un'intesa politica iniziale, lasciando aperta la definizione futura per approfondire e ampliare gli impegni delle parti.

Ma in quale pregresso si inserisce questa tregua?

Unione europea e Stati Uniti vantano la più importante relazione bilaterale commerciale e di investimento e la relazione economica più integrata al mondo, rappresentando quasi il 30% degli scambi mondiali di beni e servizi e il 43% del PIL globale.

Per tale motivo, raggiun-

gere un'intesa era indispensabile.

A differenza degli accordi conclusi dagli Stati Uniti con altri partner, l'aliquota del 15% è onnicomprensiva, si tratta di un dazio globale che non si somma a quelle già esistenti. In particolare, il dazio sui beni UE non si cumula con eventuali dazi già previsti per le importazioni negli Stati Uniti (cosiddetti dazi MFN), ma assorbe tali misure, sostituendole integralmente.

I dazi MFN continueranno ad applicarsi soltanto se superiori al 15%, senza ulteriori aggravii.

La tregua dovrebbe assicurare un dazio zero per i farmaci generici europei a partire dal 25 settembre, estesa anche ai relativi ingredienti e precursori chimici. Per tali prodotti non trova applicazione neppure il dazio MFN, in linea con l'Accordo dell'Uruguay Round del 1995.

Gli altri prodotti farma-

ceutici, tuttavia, restano sottoposti a un'indagine avviata dall'Amministrazione Trump.

Nell'Accordo quadro le parti avevano previsto un limite massimo: anche qualora l'inchiesta avesse portato all'introduzione di misure tariffarie, i dazi non avrebbero dovuto superare il 15%, a fronte di un'aliquota del 200% minacciata a luglio 2025 e di un'aliquota del 100% annunciata da Trump con un post nella notte del 26 settem-

bre scorso, con decorrenza dal 1° ottobre. Trump potrebbe in tal modo già violare la tregua.

Tra i beni UE maggiormente esportati negli USA e più colpiti dalla guerra commerciale figurano anche le automobili.

Nella dichiarazione congiunta, Unione europea e Stati Uniti hanno previsto la riduzione dell'imposta doganale del 27,5% (2,5% dazio MFN + 25% dazio previsto dal Proclama n. 10908, 26 marzo 2025).

In particolare, per il settore automotive con un dazio MFN superiore al 15%, continuerà ad applicarsi esclusivamente tale aliquota, mentre per quelle soggette a una tariffa MFN inferiore al 15%, sarà applicata un'aliquota combinata tra dazio MFN e quello previsto dalla normativa USA, per un tetto massimo del 15%.

A seguito delle proposte della Commissione europea per l'eliminazione dei dazi sui prodotti industriali statunitensi e all'accesso



**SoGeDo**  
Bolle doganali IM/EX  
Il software gestionale integrato per tutte le operazioni doganali di importazione, esportazioni e transiti. Adatto sia a dichiaranti doganali, sia ad aziende che operano in proprio.

**SoGeFa**  
Fatturazione  
Il software per la gestione di documenti attivi e fatturazione elettronica, integrabile con gli altri nostri applicativi (fra cui anche SoGeDo e WIntra).

**WIntra**  
Intrastat  
Il software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie. Ideale per aziende che operano per conto terzi e che effettuano operazioni in proprio.

**Euro Arpa**, specialisti nei software per il settore doganale  
Da oltre 30 anni **sviluppiamo software** per piccole e medie imprese, in particolare per quelle del **settore doganale**. Se la nostra **vision** è quella di garantire prodotti performanti e sviluppati con le ultime tecnologie, la nostra **mission** è seguire ogni cliente con entusiasmo e competenza. Instauriamo con loro un rapporto incentrato sulla fiducia e sul dialogo, e questo li porta a sceglierci e a collaborare per molti anni.

Per qualsiasi informazione, preventivo e demo dei nostri software contattateci: saremo a vostra completa disposizione.  
**Telefono:** 011 3161357 - **E-mail:** euroarpa@euroarpa.it - **Sito:** www.euroarpa.it





preferenziale per prodotti ittici e agricoli non sensibili, gli USA, con l'Avviso pubblicato sul Federal Register il 25 settembre 2025, hanno dato attuazione alla riduzione del dazio sulle auto con effetto retroattivo dal 1° agosto 2025, garantendo alle case automobilistiche europee un risparmio stimato di circa 500 milioni di euro.

Nel settore agrifood, nei primi mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari UE negli USA hanno raggiunto un valore di 7,9 miliardi di euro, pari al 13% del totale delle esportazioni di tali beni europei, in aumento dell'11% rispetto al 2024. Tra i prodotti di maggior interesse spiccano il vino e gli alcolici.

Nonostante il ruolo di primo piano del vino nell'export agroalimentare, tuttavia, il settore vinicolo italiano è rimasto escluso dalle esenzioni tariffarie concordate.

Tali prodotti erano tradizionalmente soggetti a imposte doganali molto contenute, circa 19 centesimi per litro, ma con l'esclusione dall'Accordo quadro si ritrovano ora gravati da un regime impositivo più gravoso che li assoggetta al

tetto massimo tariffario del 15%, con un sensibile aggravio di costi per tutti i prodotti di alto valore.

L'Unione europea ha annunciato, però, di aver rinnovato le trattative con gli USA, affinché anche il vino possa rientrare tra le categorie esonerate dalle nuove misure daziarie.

Tra i beni esclusi dall'aliquota del 15% figurano anche i prodotti in acciaio e alluminio, insieme ai loro derivati, che attualmente scontano un dazio del 50%.

L'Accordo, tuttavia, è un primo passo nella definizione dei negoziati tra i due blocchi commerciali, con l'obiettivo di introdurre in futuro un sistema di quote, attraverso la previsione di contingenti daziarie.

La tregua include anche l'impegno congiunto di UE e Stati Uniti a ridurre le barriere non tariffarie.

In particolare, è previsto il reciproco riconoscimento degli standard automobilistici, la semplificazione dei certificati sanitari per carne suina e latticini, nonché un intervento sull'EUDR per creare un regime specifico destinato agli esportatori statunitensi.

Sul fronte ambientale, la Commissione europea ha,

inoltre, promesso maggiore flessibilità nell'attuazione del CBAM, per attenuare l'impatto sulle PMI e sui flussi commerciali.

Dal lato europeo la Commissione europea si è impegnata ad azzerare i dazi su tutti i prodotti industriali provenienti dagli Stati Uniti, inclusi macchinari, componentistica, legno e pasta di legno, carta e cartone, ceramica, cuoio e automobili, che passeranno dall'attuale 10% allo 0%.

È, inoltre, previsto un accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti agricoli e ittici "non sensibili" tramite 20 contingenti tariffari a dazio zero, tra questi figurano frutti di mare, merluzzo dell'Alaska, frutta a guscio, cereali, latticini, carne suina e di bisonte.

Alcuni ortaggi, pomodori e arance godranno anch'essi di un regime daziarie pari a zero, pur restando soggetti a dazi specifici calcolati in base a peso o volume.

Restano, invece, esclusi i prodotti considerati "sensibili", quali carne bovina, pollame, riso ed etanolo.

Un'ulteriore misura riguarda la proroga del regime di esenzione del da-

zio per l'aragosta statunitense, ora estesa anche ai prodotti trasformati.

Tutte le concessioni si applicheranno esclusivamente ai beni di origine statunitense, ossia a prodotti sottoposti a una sostanziale lavorazione negli Stati Uniti.

L'Unione europea ha, inoltre, assunto impegni strategici nei confronti di Washington: garantirà l'acquisto di chip per l'intelligenza artificiale per un valore di circa 40 miliardi di

dollari (circa 34 miliardi di euro), importerà gas naturale liquefatto (GNL) statunitense per un totale di 750 miliardi di dollari (644 miliardi di euro) entro il 2027 e destinerà almeno 600 miliardi di dollari (oltre 515 miliardi di euro) a investimenti nei principali settori dell'economia americana entro il 2029.

Le proposte legislative della Commissione europea prevedono che le concessioni abbiano, in linea di principio, una dura-

ta illimitata, ma includono un'importante clausola di salvaguardia per cui l'UE si riserva la possibilità di sospendere le misure in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dagli Stati Uniti nella Dichiarazione congiunta.

L'UE si riserva, infine, la possibilità di adottare ulteriori misure di salvaguardia qualora le importazioni statunitensi minaccino di causare un grave pregiudizio all'industria europea.

Stefano Comisi



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI  
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....**

**è IL NOSTRO LAVORO !!**

***SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITÀ***

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE  
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO  
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE  
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE  
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee  
<http://www.samasped.com> Email [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)



## Rappresentanza diretta chiarimenti dell'Agenzia

*Con la circolare n. 22/D del 2 Settembre 2025, l'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di rappresentanza doganale*

Con la circolare n. 22/D del 2 settembre 2025, l'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di rappresentanza doganale, sottolineando l'importanza della formazione e dell'aggiornamento.

La circolare 22/D, insieme alla determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849, dà attuazione all'articolo 31 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell'Unione (Dnc), che ha ampliato il novero di soggetti abilitati all'esercizio della rappresentanza doganale.

Oltre agli spedizionieri, ai Centri di assistenza doganale (Cad) e agli operatori economici autorizzati (AEO), la riforma doganale ha esteso la possibilità di operare in rappresentanza diretta a tutti i soggetti che siano in possesso di particolari requisiti.

Con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Dnc) è

stato ammesso un ampio ricorso alla rappresentanza diretta, stabilendo specifici standard per i professionisti che assistono le aziende attive nel settore dell'import-export.

Com'è noto, la rappresentanza doganale è disciplinata dall'art. 18 Cdu (Reg. UE 952/2013), che afferma il principio secondo cui chiunque può farsi rappresentare nelle sue relazioni con l'Agenzia delle dogane.

Nella prassi, è raro che un'impresa esegua direttamente una procedura di importazione o di esportazione, ed è più frequente che si faccia supportare da un rappresentante, che gestisce le procedure e si rapporta direttamente con l'Agenzia delle dogane e le altre autorità coinvolte, nell'interesse del proprio mandante. La sua funzione non è circoscritta alla compilazione della dichiarazione doganale, ma

attiene anche all'attività di consulenza e assistenza nella liquidazione e nel pagamento dei dazi e della fiscalità doganale, nonché alla fornitura di eventuali servizi accessori.

È essenziale distinguere tra i due tipi rappresentanza: diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, o indiretta, se agisce in nome proprio e per conto dell'operatore.

Un aspetto centrale della circolare riguarda le condizioni per ottenere l'abilitazione alla rappresentanza diretta. In particolare, per gli spedizionieri doganali, i centri di assistenza doganale (Cad) e gli operatori economici autorizzati AEO, l'abilitazione può essere ottenuta contestualmente all'acquisizione della patente di spedizioniere doganale, dell'autorizzazione Cad o dello status AEO, previa presentazione di un'apposita richiesta. L'abilitazione

è quindi strettamente legata al mantenimento dei requisiti previsti per ciascuna autorizzazione.

Per tutti gli altri soggetti, invece, il processo di abilitazione è soggetto a un'istruttoria volta a verificare se l'operatore rispetta i requisiti previsti. In particolare, l'Agenzia delle dogane potrà rilasciare l'abilitazione soltanto a seguito di un controllo che include la verifica di eventuali condanne penali o di violazioni della normativa doganale e fiscale, oltre alla sussistenza degli standard minimi di competenza professionale.

Con riferimento a quest'ultima condizione, la circolare ha recepito il contenuto della determinazione direttoriale 25 luglio 2025 n. 506849, stabilendo che vi sono due alternative possibili: dimostrare di essere in possesso di una comprovata esperienza, avendo effettuato almeno 300 dichiarazioni doganali in rappresentanza indiretta negli ultimi tre anni (di cui almeno 100 nell'ultimo anno e il 30% per l'immissione in libera pratica), o aver conseguito una qualifica professionale, consistente in un titolo giuridico o economico,

unitamente al conseguimento di un percorso formativo accreditato dall'Agenzia delle dogane per l'ottenimento della certificazione AEO.

Per il mantenimento dell'abilitazione, l'operatore dovrà compiere almeno 100 dichiarazioni ogni anno come rappresentante diretto, oltre a dimostrare di aver frequentato, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 30 ore.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ufficio delle dogane dovrà comunicare al richiedente le risultanze del procedimento. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30 giorni, al fine di concedere all'operatore la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, salvo istanza presentata dall'interessato, sarà predisposta una relazione conclusiva negativa. Tale relazione, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, sarà poi inoltrata, corredata di parere, all'Ufficio centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Qualora, invece, il richiedente provveda a porre in essere le necessarie azioni correttive, si procederà secondo le indicazioni già fornite in caso di istruttoria positiva e l'Ufficio centrale, nel rilasciare l'abilitazione, inserirà il soggetto abilitato in un'apposita banca dati con l'attribuzione di un codice identificativo.

La circolare chiarisce, infine, le ipotesi di sospensione e revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta.

L'abilitazione può essere sospesa o revocata qualora vengano riscontrate violazioni gravi o ripetute delle normative doganali, oppure in caso di perdita dei requisiti professionali necessari. Salvo motivi previsti dalla normativa, la sospensione non può superare i sei mesi. La revoca, invece, interviene in caso di violazioni persistenti o di inadempimento degli obblighi professionali.

**Massimo Monosi**





## Contrabbando e falso ideologico nuovo perimetro dopo la riforma

*Con l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione (d.lgs. 141/2024, Dnc) è stata ridisegnata la disciplina del contrabbando*

**N**on trova più applicazione, in via automatica, il concorso tra la fattispecie di contrabbando e quella di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Con l'entrata in vigore delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione (d.lgs. 141/2024, Dnc) è stata ridisegnata la disciplina del contrabbando.

Con un'importante novità: in caso di contestazione penale, non ci sarà più un procedimento per contrabbando e uno per falso. La dichiarazione doganale "mendace" è oggi ricondotta, in forza del principio di specialità, all'art. 79 Dnc (contrabbando per dichiarazione infedele), che ne assorbe la rilevanza penale sul versante del falso del privato.

Ne deriva che, quando

la falsa dichiarazione doganale non supera le soglie di rilevanza penale previste dall'art. 96 Dnc e non ricorrono le circostanze aggravanti indicate dall'art. 88 Dnc, la condotta è sanzionata esclusivamente in via amministrativa con l'applicazione di una pena pecuniaria. In tali ipotesi, infatti, l'illecito resta confinato nell'ambito amministrativo e non si affianca alcun procedimento penale autonomo, poiché la rilevanza penale del falso ideologico del privato in atto pubblico è integralmente assorbita dalla disciplina speciale del contrabbando per dichiarazione infedele introdotta con la riforma doganale.

In passato la violazione di contrabbando non restava isolata. Poiché si riteneva che fossero coin-

volti beni giuridici distinti — l'interesse finanziario ed economico dello Stato e dell'Unione europea da un lato, la fede pubblica dall'altro — l'Autorità giudiziaria tendeva a contestare in concorso il reato di contrabbando e quello di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

La dichiarazione "mendace", infatti, era considerata offensiva non solo degli interessi Erariali e Unionali, ma anche della fiducia collettiva nella veridicità e autenticità degli atti pubblici.

A ciò poteva aggiungersi, in ipotesi specifiche, anche il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione ex artt. 48 e 479 c.p., nei casi in cui l'Ufficiale verificatore, tratto in errore, avesse validato la dichiarazione come "confor-

me", dando quindi origine a un atto pubblico il cui contenuto risultava non corrispondente alla realtà. Tale ipotesi rimane, tuttavia, astrattamente configurabile anche nel nuovo regime.

L'art. 79 Dnc assorbe infatti il falso del privato ex art. 483 c.p., ma non neutralizza la possibilità di contestare il falso ideologico del pubblico ufficiale quando vi sia un provvedimento formale di conformità ideologicamente falso, causato dal-

l'induzione in errore da parte del dichiarante. Diversamente, se l'Agenzia delle dogane procede a un controllo documentale e accerta la difformità senza rilasciare un atto di conformità, non vi è spazio per l'applicazione degli artt. 48 e 479 c.p..

In altri termini, qualora l'Amministrazione ritenga la dichiarazione doganale "conforme", può tornare in rilievo il falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione ex artt. 48 e 479 c.p.

La validazione di conformità costituisce infatti un atto pubblico che certifica la veridicità dei dati dichiarati; se questi si rivelano falsi e l'errore dell'autorità è direttamente causato dalla condotta del dichiarante, si apre la possibilità di configurare la responsabilità per induzione al falso.

L'assorbimento previsto dall'art. 79 Dnc opera, infatti, esclusivamente sul falso del privato, ma non esclude la rilevanza del falso del pubblico ufficia-



**STUDIO DOGANALE**

41012 CARPI (Mo)  
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805  
C.F. MST FNC 44T01 E522Y  
P.IVA 01902420361

Patente N° 4805 rilasciata da:  
Ministero delle Finanze  
Dir. Gen.le delle Dogane  
Iscritto Albo Professionale  
Spedizionieri doganali di  
Bologna al N° 497

*Dott. Franco Mestieri*  
*Spedizioniere Doganale*

Sede operativa  
CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2A  
Tel. 059 657 001  
Fax 059 657 044  
E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)

**Consulenze in:**

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

le quando sussistano i presupposti della fattispecie e vi sia un nesso causale tra l'induzione del dichiarante e l'attestazione non veritiera dell'Ufficio.

In mancanza di tale prova rigorosa, la condotta resta confinata nell'ambito dell'illecito doganale e trova applicazione la sola sanzione pecuniaria.

Laddove, invece, il pubblico ufficiale sia effettivamente indotto dal privato a rilasciare un atto di "conformità" che recepisce come vere informazioni non veritiere, allora, oltre alla fattispecie base dell'art. 79 Dnc, può essere contestata l'aggravante di cui all'art. 88, comma 2, lettera c), Dnc per la connessione con un reato contro la fede pubblica (quale, appunto, l'art. 479 c.p.), determinandone la rilevanza anche in sede penale e con l'applicazione della reclusione tra i 3 e i 5 anni.

Si pensi al caso di una dichiarazione di importazione in cui l'operatore indichi un'origine prefe-

renziale non veritiera. Se l'Ufficio doganale, sulla base della documentazione prodotta, rilascia un provvedimento di conformità attestando la regolarità dell'origine dichiarata, ma in seguito accerta che l'origine effettiva è diversa, la condotta può integrare sia l'art. 79 Dnc (dichiarazione infedele), sia il falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione ex artt. 48 e 479 c.p., con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 88, comma 2, lett. c) Dnc.

Diversamente, se la difformità viene rilevata già in sede di controllo documentale senza che sia stata mai rilasciata una certificazione di conformità, resta configurabile la sola fattispecie di cui all'art. 79 Dnc.

La chiave è tutta nei presupposti: deve esistere un vero atto pubblico di attestazione, il suo contenuto deve risultare ideologicamente falso, e tale falsità deve essere causalmente riconducibile all'induzione del privato ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p.

Solo in tale cornice l'aggravante "si accende", in quanto la lesione non riguarda più soltanto l'interesse finanziario erariale o unionale, ma anche la fiducia collettiva negli atti pubblici.

Se, invece, la Dogana si limita semplicemente ad avviare il controllo documentale e riscontra la non conformità senza aver mai certificato la veridicità del dichiarato, manca l'errore certificativo del pubblico ufficiale e l'aggravante di cui all'art. 88, comma 2, lettera c), non è applicabile. In assenza delle aggravanti previste dall'art. 88, le violazioni degli artt. 78-83 Dnc restano punite in via amministrativa.

La rilevanza penale si configura soltanto quando i diritti evasi, distintamente considerati, superano le soglie oggettive: oltre i 10.000 euro per i dazi e oltre i 100.000 euro per i diritti di confine diversi dal dazio, tra i quali il Legislatore, a seguito della riforma doganale, ha incluso anche l'Iva all'importazione.

**Tatiana Salvi**

**Oswaldo Trucco**



## Turchia: no sanzioni su pomodori secchi

*Con la recente sentenza 22 settembre 2025, n. 193, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste ha annullato l'atto di contestazione sanzioni notificato da ADM*

Con la recente sentenza 22 settembre 2025, n. 193, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, modificando il proprio consolidato orientamento in relazione alle sanzioni nell'ambito della nota questione relativa alla classificazione doganale da attribuire ai pomodori secchi importati dalla Turchia, ha annullato l'atto di contestazione sanzioni notificato dall'Agenzia delle dogane a una società che opera nella distribuzione all'ingrosso di materie prime, prodotti finiti e semilavorati, alimentari.

La vicenda trae origine da un'importazione di

***"ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati – altri ortaggi o legumi"***  
dalla Turchia, dichiara-

ta con la voce doganale 0711908000 (dazio 0%).

L'Agenzia delle dogane, a seguito di un'analisi chimica sulla merce, ha ritenuto di rettificare la voce dichiarata, attribuendo la VD 2002109000, che comporta l'applicazione di un dazio del 14,40%.

La Società, certa della correttezza della voce dichiarata, anche in considerazione dell'Informazione Tariffaria Vincolante, rilasciata in data 10 agosto 2023 ad altro operatore in relazione a prodotti identici a quelli importati, ha impugnato la pretesa dell'Agenzia delle dogane.

L'Ufficio tariffa, infatti, nella suddetta ITV, aveva riconosciuto la correttezza della voce doganale 0711, dichiarata dal soggetto richiedente.

Il giudizio intrapreso dalla Società dinanzi alla Corte di giustizia di

primo grado di Trieste si è inserito nell'ambito di un più vasto contenzioso, instaurato in tutta Italia da numerosi operatori del settore.

La Corte di giustizia di primo grado di Trieste, nelle prime decisioni emesse nei confronti di altri operatori, ha confermato gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle dogane, rideterminando le sanzioni in virtù del principio di proporzionalità.

In tale contesto, la stessa Amministrazione doganale, a fronte dell'enorme quantità di contenziosi instaurati e ben consapevole del fatto che la questione fosse incerta e suscettibile di diverse interpretazioni, a causa della evidente incertezza in relazione alla normativa avente a oggetto la classificazione doganale



dei prodotti importati, con la nota 31 gennaio 2025, n. 1877, ha affermato che

***“al fine di consentire a codeste strutture [ndr Direzioni territoriali dell’Agenzia] di valutare gli atti più idonei da porre in essere, questa direzione assicurerà l’aggiornamento sull’evoluzione della tematica in argomento, anche alla luce della discussione in seno al competente comitato del codice doganale UE che si presume affronterà il caso nel prossimo mese di marzo”.***

A seguito di tale discussione, il Comitato europeo ha emesso la Taxud n. 484476/2025, con la quale ha classificato i prodotti in oggetto con la voce doganale NC 20021090, come

***“pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico”.***

I giudizi relativi al merito della corretta classifica della merce, anche alla luce della suddetta Taxud, si sono pertanto conclusi a favore dell’A-

genzia delle dogane.

Quanto alle sanzioni, tuttavia, è emerso in maniera ancora più evidente come la questione in oggetto sia sempre stata estremamente controversa, incerta e complessa, in relazione alla portata applicativa della normativa di riferimento, con la conseguenza che la Società ha ritenuto di impugnare le sanzioni, proponendo, tra gli altri motivi, l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma secondo, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che

***“Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.***

Tale previsione è stata, peraltro, ribadita (e rafforzata) dallo Statuto dei diritti del contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212), che all’art.10, terzo comma, stabilisce, infatti, che

***“Le sanzioni non sono comunque irrogate quan-***

***do la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.***

Proprio al fine di garantire un’applicazione equa e proporzionata delle norme tributarie, evitando di punire comportamenti che, pur non conformi alla legge, sono giustificati da obiettive difficoltà interpretative, il legislatore ha attribuito al giudice tributario il potere di disapplicare le sanzioni.

E invero, l’articolo 8, comma 1, d.lgs. 546 del 1992 dispone che

***“la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.***

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, condividendo integral-

mente il motivo relativo all'applicazione dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e ambito di applicazione della norma e rettificando il proprio orientamento, ha annullato l'atto di contestazione e irrogazione sanzioni notificato alla Società, condannando l'Agenzia delle dogane alle spese di lite.

Anche i giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spe-

zia, chiamati a pronunciarsi su identica vicenda, hanno annullato le sanzioni a un diverso operatore.

Sulla scorta di tali prime sentenze in materia di sanzioni pretese dall'Amministrazione in relazione alla annosa questione delle importazioni di pomodori secchi dalla Turchia, si auspica, da un lato, che i giudici di merito proseguano ad annullare integralmente le sanzioni impugnate, in

considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni coinvolte; dall'altro lato, che l'Agenzia delle dogane si astenga dall'irrogare le sanzioni, laddove ritenga di dover modificare la voce doganale alle importazioni di pomodori secchi dalla Turchia degli ultimi tre anni.

**Valentina Picco**

**Cristina Zunino**



Ai CAD associati diamo visibilità, accesso a news e fonti, opportunità di formazione, per far rete ed integrare le competenze.

## Cosa ottieni associandoti ad ASSOCAD?



Accresci la visibilità del tuo CAD sul territorio



Entri in una rete di CAD che agisce in sinergia



Ottieni aggiornamenti, news e formazione



Partecipi al confronto (o ai tavoli di lavoro) con istituzioni nazionali e unionali

## Accedi all'Area Riservata

Resta sempre aggiornato, consulta le novità normative in tema di Dogane, IVA e Commercio Internazionale e segui Video e Webinar.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: [www.assocad.it](http://www.assocad.it)

# "Made in Italy" ancora in alto mare!?!

Ricordo che l'articolo 41 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, ha previsto un contrassegno per il Made in Italy che recita: il decreto previsto dall'articolo 41 della legge n.206 del 2023, di concerto con il MEF ed il MAE-CI, non è stato ancora emanato.

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto del-



la falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, possono, su base volontaria apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

b) le forme grafiche per i segni descrittivi.

Considerato che a tutt'oggi non è ancora stato pubblicato il contrassegno per un importantissimo argomento, è stata mia premura scrivere al competente Ministero, che mi ha risposto con una mail che riporto di seguito:

"Gent.mo, sul decreto previsto dall'articolo 41 della legge n. 206/2023 emanato di concerto con il MEF ed il MAECI, sono in corso i necessari propedeutici confronti con le associazioni di categoria delle imprese per la definizione condivisa delle modalità operative.

Firmato Segreteria del Capo Dipartimento per il Mercato".

Andrea Toscano

**Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IX, sentenza 1/8/2025, causa C-602/24 – Pres. Jaaskinen, Rel. Arabadjeev – W. sp. z o.o. c/ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej**

**Direttiva IVA 2006/112/CE – Esenzioni all'esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell'Unione europea – Trasporto di beni al di fuori dell'Unione a seguito di un accordo tra l'acquirente e il fornitore che prevede la loro cessione in un altro Stato membro – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell'Unione – Prova – Diniego dell'esenzione all'esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità**

*L'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'IVA, deve essere interpretato nel senso che una cessione di beni inizialmente*

*te dichiarata dal fornitore come cessione intracomunitaria che, all'insaputa di quest'ultimo, è stata effettuata al di fuori del territorio dell'Unione europea dall'acquirente, rientra nell'esenzione prevista da tale disposizione, qualora l'esportazione in questione sia stata accertata dalle autorità tributarie sulla base di documenti doganali.*

La società W ha incluso, nelle sue dichiarazioni IVA per gli anni 2017 e 2018, forniture di mele destinate alla A.E. LP, società con sede nel Regno Unito e registrata ai fini dell'IVA in Lettonia. Tali forniture sono state dichiarate come cessioni intracomunitarie di beni, soggette all'aliquota dello 0%. Secondo i documenti di trasporto in possesso della società, le merci dovevano essere trasportate a partire dalla Polonia e consegnate in luoghi di destinazione situati in Lituania da vettori con sede in Bielorussia, Russia e Polonia. La A.E. doveva essere l'organizzatrice del trasporto.

L'amministrazione finanziaria polacca ha accertato che, in qualità di acquirente delle mele, la A.E. aveva esportato queste ultime direttamente dalla Polonia in Bielorussia. Secondo tale amministrazione e sulla base delle indicazioni fornite in particolare dall'amministrazione finanziaria lettone, la A.E. era un soggetto irreperibile e inaffidabile. L'amministrazione finanziaria lettone ha confermato che la A.E. aveva dichiarato l'acquisto intracomunitario di merci acquistate dalla società W, nonché esportazioni verso paesi terzi. Inoltre, l'amministrazione finanziaria polacca non aveva dato conto di frodi o abusi da parte della società W nella catena di cessioni.

Secondo tale amministrazione, in assenza di trasferimento delle merci verso il territorio di un altro Stato membro dell'Unione, occorreva ritenere che le cessioni di cui si trattava non avessero carattere intracomunitario. Tale amministrazione ha



## onale e nazionale

ritenuto, inoltre, che la società W non avesse debitamente verificato dove le merci fossero consegnate e che essa si fosse limitata a confermare formalmente la loro cessione in Lituania, sulla base della firma dell'autista che aveva effettuato il trasporto di queste ultime, accompagnata dal timbro della società di trasporto. La suddetta amministrazione ha quindi ritenuto che la vendita dei beni della società W alla A.E. costituisse una cessione interna, assoggettata all'aliquota IVA del 5% e ha inoltre irrogato una sanzione all'aliquota del 30%.

La società W ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo di Varsavia sostenendo che, dal momento che l'amministrazione finanziaria polacca aveva accertato che le merci erano state esportate in Bielorussia da un soggetto che agiva in nome e per conto della controparte contrattuale, occorre, ai sensi della legge sull'IVA, riquilibrare l'opera-

zione come esportazione indiretta, assoggettata all'aliquota dello 0%.

Dopo l'accoglimento del ricorso da parte del detto Tribunale, la decisione veniva annullata dalla Corte Suprema Amministrativa polacca, che rinviava la causa al Tribunale stesso per un nuovo esame, evidenziando che la sola decisione dell'acquirente di esportare merci al di fuori del territorio dell'Unione sulla base di una dichiarazione in dogana effettuata in suo nome e per suo conto, decisione che egli aveva preso a seguito della conclusione degli accordi commerciali con il fornitore di tali merci, vale a dire la società W, e indipendentemente da quest'ultima, non era tale da consentire a tale fornitore di desumerne e di aspettarsi la ridefinizione della cessione interna come operazione di esportazione, nemmeno indiretta, dal momento che, alla data di tale cessione, le parti all'operazione non avevano né l'intenzione, né la volontà, di configu-

rarla come una "cessione all'esportazione".

In tale contesto, il Tribunale decideva di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali, con le quali chiedeva, in sostanza, se l'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA dovesse essere interpretato nel senso che una cessione di beni inizialmente dichiarata dal fornitore come cessione intracomunitaria che, all'insaputa di quest'ultimo, è stata effettuata al di fuori dell'Unione dall'acquirente, rientri nell'esenzione prevista a tale disposizione, qualora l'esportazione in questione sia stata accertata dalle autorità tributarie sulla base di documenti doganali.

Nel rispondere nel senso di cui alla massima, la Corte ha ricordato, in primo luogo, che, in forza dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva IVA, gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, oppure da un acquirente o per suo

conto, fuori dell'Unione. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, della suddetta direttiva, ai sensi del quale si considera "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

L'esenzione delle cessioni dei beni spediti o trasportati fuori dell'Unione è volta a garantire l'assoggettamento a imposta delle cessioni di beni interessate presso il luogo di destinazione di queste ultime, ossia il luogo in cui i prodotti saranno consumati.

Dal termine "spediti" impiegato all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva IVA discende che l'esportazione di un bene si perfeziona e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione e il bene, in seguito a tale spedizione o trasporto, ha

lasciato fisicamente il territorio dell'Unione.

La Corte ha altresì osservato che la nozione di "cessione di beni" ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l'amministrazione tributaria sia obbligata a procedere a indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in questione o a tener conto dell'intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.

Ne consegue che operazioni come quelle poste in essere da W. e AE costituiscono cessioni di beni, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva IVA, se soddisfano i citati criteri obiettivi sui quali è fondata la nozione in esame.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che i detti criteri risultano nel caso in esame soddisfatti in quanto: a) è pacifico che il fornitore ha ceduto all'acquirente il diritto di disporre delle mele come proprietario; b) la nozione di

"cessione di beni" ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni in questione, sicché la circostanza che le parti si siano inizialmente accordate su una cessione intracomunitaria che alla fine non è avvenuta e che la cessione al di fuori dell'Unione sia stata effettuata all'insaputa del fornitore costituiscono elementi soggettivi, che quindi sono, in linea di principio, privi di pertinenza; c) è pacifico che le mele oggetto del procedimento principale sono state trasportate al di fuori dell'Unione dall'acquirente o per suo conto.

Infine, la Corte ha ribadito che la violazione di un requisito formale può portare al diniego dell'esenzione dall'IVA se tale violazione ha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, ma nel caso concreto tutte le condizioni sostanziali dell'esenzione previste dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA erano

state soddisfatte; d'altro canto, il principio di neutralità fiscale non può essere invocato ai fini dell'esenzione dall'IVA da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale che ha messo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA, ma nella fattispecie l'amministrazione finanziaria non aveva constatato frodi o abusi da parte del fornitore nella catena di cessioni. Inoltre, nessun indizio di comportamento fraudolento emergeva dal fascicolo processuale.

**Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione V, sentenza 1/8/2025, causa C-206/24 – Pres. e Rel. Arastey Sahún – Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance e altro**

**Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell'Unione – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma**

**– Condizioni per il rimborso d'ufficio – Costatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Costatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell'identità degli operatori interessati nonché dell'importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tali autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare tale rimborso.**

*L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un obbligo di procedere d'ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un'autorità doganale nazionale è subordinata al*

*fatto che quest'ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di detti dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi, implicando tale accertamento che l'autorità di cui si tratta è a conoscenza dell'identità delle persone che hanno versato i dazi menzionati nonché dell'importo da rimborsare a ciascuna di esse. Qualora detta autorità non disponga, né potesse disporre, dell'insieme delle informazioni necessarie per effettuare un siffatto rimborso alla persona che ha versato i dazi doganali indebitamente riscossi o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi, spetta alla stessa autorità, per conformarsi al suo obbligo di rimborso, adottare le misure che, senza essere sproporzionate, siano necessarie e appropriate al fine di ottenere tali informazioni e procedere al rimborso.*

Tra il 1988 e il 1991 alcune società di diritto andorraniano hanno importato in Andorra, tramite uno spedizioniere doganale stabilito in Francia, merci pro-

venienti, in particolare, da paesi terzi. Tali importazioni hanno dato luogo al pagamento di dazi doganali in Francia. Infatti, nel periodo in parola, le autorità doganali francesi esigevano che le merci provenienti da paesi terzi e dirette in Andorra fossero immesse in libera pratica quando attraversavano il territorio francese.

Il 23 gennaio 1991 la Commissione europea ha pubblicato il parere motivato COM(90) 2042 final, con il quale, da un lato, ha constatato che la Francia, prevedendo un siffatto requisito di immissione in libera pratica, aveva violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di talune disposizioni di diritto dell'Unione e, dall'altro, ha invitato detto Stato membro a conformarsi a tale parere motivato entro un termine di 30 giorni.

Le autorità francesi decidevano allora di sopprimere il suddetto requisito di immissione in libera pratica. Il 20 maggio 2008 uno spedizioniere doganale che aveva curato molte di queste operazio-

ni citava l'amministrazione doganale francese dinanzi ad un giudice di primo grado francese per ottenere il rimborso dei dazi doganali indebitamente riscossi a titolo d'importazioni di merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra fra il 1988 e il 1991.

La domanda veniva respinta in tutti i gradi di giudizio sul presupposto che gli importatori andorrani avevano rimborsato a tale spedizioniere i dazi doganali in discussione, che questi aveva pagato per loro conto e che, di conseguenza, solo tali importatori avevano la legittimazione e l'interesse ad agire. Il 16 luglio 2015 gli importatori in parola, nei cui diritti è poi subentrata la Caves Andorranes, hanno citato l'amministrazione doganale francese in giudizio per ottenere il rimborso di tali dazi, ma la domanda veniva nuovamente respinta in primo e in secondo grado sul presupposto che l'amministrazione doganale, per procedere al rimborso d'ufficio dei dazi in discussione sulla base dell'arti-

colo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1430/79 e dell'articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del codice doganale comunitario, dovesse disporre degli elementi necessari alla determinazione tanto dell'importo dei dazi da rimborsare quanto dell'identità di ciascun debitore, senza dover effettuare ricerche sproporzionate.

La Corte di Cassazione francese, adita quale giudice di ultima istanza, decideva di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione due questioni pregiudiziali, con le quali ha chiesto se l'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 dovesse essere interpretato nel senso che l'esistenza di un obbligo di procedere d'ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un'autorità doganale nazionale era subordinata, da un lato, al fatto che quest'ultima avesse constatato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di tali dazi, che questi ultimi erano stati indebitamente ri-



scossi e, dall'altro, alla conoscenza, da parte di detta autorità, dell'identità degli operatori interessati nonché dell'importo da rimborsare a ciascuno di essi. In particolare, il Giudice remittente si interrogava sulle misure che detta autorità dovesse adottare al fine di ottenere siffatte informazioni.

Nel rispondere nel senso di cui alla massima, la Corte ha premesso che, in considerazione della data in cui si afferma che il diritto al rimborso d'ufficio dei dazi doganali in discussione sarebbe sorto, sono le disposizioni del regolamento n. 1430/79 quelle che si applicano in via esclusiva al caso concreto. Dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento in parola risulta, in particolare, che si procede al rimborso dei dazi doganali nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo di tali dazi concerne merci per le quali non sia sorta alcuna obbligazione doganale o è superiore a quello legalmente dovuto.

L'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento prevede due modalità distinte per procedere a tale rimborso, vale a dire su domanda o d'ufficio.

In primo luogo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1430/79, il rimborso viene accordato su domanda presentata presso l'ufficio doganale competente entro il termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi stessi; in secondo luogo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento, le autorità competenti procedono d'ufficio al rimborso o allo sgravio se entro tale termine esse accertano l'esistenza dell'una o dell'altra delle situazioni descritte all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.

In considerazione delle situazioni descritte all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1430/79, ne deriva che tali autorità procedono d'ufficio al rimborso di dazi doganali se esse accertano, durante detto termine, che

questi ultimi sono stati indebitamente riscossi, vale a dire se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità in parola, che l'importo di tali dazi concerne merci per le quali non sia sorta alcuna obbligazione doganale o è superiore a quello legalmente dovuto.

Al riguardo, l'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, nella parte in cui prevede in termini categorici che le autorità doganali nazionali "procedono d'ufficio al rimborso", istituisce un obbligo di rimborso in capo a tali autorità senza che l'importatore interessato debba farne domanda.

Orbene, dato che, nella disposizione di cui si tratta, le parole "entro tale termine" si riferiscono al verbo "accertare", dette parole – rileva la Corte – devono essere intese nel senso che, affinché tale obbligo di rimborso sorga, un siffatto accertamento deve avvenire prima della scadenza di un termine di

tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1430/79, tale data corrisponde alla data di adozione dell'atto amministrativo mediante il quale l'importo di detti dazi è stato inizialmente stabilito dalle autorità competenti.

Pertanto, l'esistenza di un obbligo di rimborso d'ufficio dei dazi doganali da parte di un'autorità doganale nazionale deve ritenersi subordinata al fatto che quest'ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza di un siffatto termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali di cui si tratta, che tali dazi sono stati indebitamente riscossi.

Il termine di cui si tratta circoscrive quindi il periodo nel corso del quale le autorità doganali nazionali che hanno esse stesse accertato che dazi doganali sono stati indebitamente riscossi sono tenute ad impegnarsi a procedere d'ufficio al rimborso di

detti dazi. Per contro, il rimborso in quanto tale non deve necessariamente avvenire entro detto termine, cosicché esso può essere effettuato oltre la scadenza del medesimo. Peraltro, nella misura in cui i dazi doganali sono imposti per importi precisi, stabiliti dall'autorità doganale nazionale sulla base di dichiarazioni in dogana presentate per conto di una persona determinata, l'accertamento, da parte di tale autorità, che siffatti dazi sono stati indebitamente riscossi implica necessariamente quello secondo cui una persona nota a detta autorità ha indebitamente versato un importo determinato, parimenti noto all'autorità in parola. Di conseguenza, quando l'autorità doganale nazionale accerta che taluni dazi doganali sono stati indebitamente riscossi e devono essere rimborsati, essa è, in linea di principio, a conoscenza tanto dell'identità della persona alla quale deve effettuare il rimborso, quanto dell'importo esatto da rimborsare.

Qualora detta autorità

doganale non disponga, senza colpa da parte sua, delle informazioni necessarie per procedere al rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi, essa è tenuta, per conformarsi al suo obbligo di rimborso, ad adottare le misure necessarie e appropriate per ottenere tali informazioni. Le misure di cui si tratta senz'altro non includono ricerche sproporzionate, vale a dire ricerche che richiederebbero l'impiego di risorse umane e materiali senza alcun rapporto con quanto ci si può ragionevolmente attendere da un'amministrazione diligente. Tuttavia, un atteggiamento passivo dell'autorità doganale, adducendo il pretesto che essa non dispone di dette informazioni, non è compatibile né con il suo obbligo di rimborso summenzionato né con le esigenze derivanti dal diritto a una buona amministrazione, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione destinato ad applicarsi agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto.

**Alessandro Fruscione**



# GMG SISTEMI

SOLUZIONI E SERVIZI INFORMATICI

Dal 1997 siamo presenti nel settore IT con l'obiettivo di aiutare le imprese ad incrementare il proprio business sfruttando al meglio gli strumenti informatici. Ci occupiamo di sviluppare software gestionale principalmente orientato al settore doganale e di fornire soluzioni e assistenza hardware-sistemistica e di cyber security.

I nostri software gestionali sono progettati e sviluppati da noi, in prima persona, dunque possono essere personalizzati per soddisfare specifiche esigenze operative.

## **GULLIVER:** IL SOFTWARE GESTIONALE PER CASE DI SPEDIZIONE E DOGANALISTI



- ◆ Dichiarazioni Doganali - transiti e doc. complementare
- ◆ Visto Uscire—Automatismi di controllo e scarico
- ◆ Temporanee Esportazioni e calcolo degli scarichi
- ◆ Intrastat (Beni e Servizi) con acquisizione dati da "AVALON"
- ◆ Gestione Pratiche - ritiri, calcolo costi e ricavi
- ◆ Dichiarazioni Sommarie — ENS/EXS

Creazione file per accesso al portale AIDA / CARGO e dialogo semplificato con il Web-Service di Ag. Dogane

- ◆ Manifesto Doganale Mare/Aereo (M.M.P. / M.M.A)
- ◆ Fatturazione e contabilizzazione verso "AVALON"
- ◆ Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) per spedizioni dirette e consolidate. Tariffe e offerte SPOT
- ◆ Anticipi e Documenti Fornitore per controllo Fatture passive
- ◆ Deposito Doganale/IVA, Temporanea Custodia, Magazzino C.to Terzi a Partite integrato o indipendente Acquisizione dati da host Aziendali



- ◆ Acquisizione dati da file esterni
- ◆ Pubblicazione dati su portale WEB
- ◆ Archiviazione Documenti integrata
- ◆ G-Accise per la Telematizzazione Accise e del DAA Telematico

## **AVALON:** GESTIONALE PER CONTABILITÀ, MAGAZZINO E PROCESSI ACQUISTO E VENDITA

*Contattaci per una dimostrazione operativa dei nostri gestionali*



0415703131



gmgsistemi.it



info@gmgsistemi.it



